

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2898)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5^a Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 9 marzo 1968 (V. Stampato n. 5002)

presentato dal Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(CORONA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1968*

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 22.800 milioni.

Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 8.000 milioni nello anno finanziario 1969 e lire 8.000 milioni nell'anno finanziario 1970 è destinata alla concessione di contributi per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 25 — lettera c) — del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, numero 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, convertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 6 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1968, di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1969 e di lire 2.000 milioni nell'anno finanziario 1970.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, quale risulta dal decreto-legge 8 maggio 1967, n. 246, con-

vertito nella legge 7 luglio 1967, n. 513, è elevata di lire 30 milioni.

La somma di lire 30 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 1.150 milioni per la ripresa funzionale e per il restauro ed il riassetto del materiale bibliografico della Biblioteca nazionale di Firenze, in conseguenza delle alluvioni dell'autunno 1966.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 20 milioni per il ripristino delle strutture immobiliari, degli impianti e degli arredamenti della Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte, danneggiati per effetto delle alluvioni dell'autunno 1966.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968.

Art. 6.

All'onere di lire 10.000 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.